



MOLO VESPUCCI, SNC – 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)

Sito Internet www.portidiroma.it - mail to: autorita@portodicivitavecchia.it

PEC protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Procedura aperta per l'affidamento dell'intervento denominato "Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale per la durata di anni tre oltre opzione di rinnovo per ulteriori anni tre e proroga". C.I.G.: 8867077F68

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento da parte dell'Autorità Portuale di Sistema Portuale del mare Tirreno Centro Settentrionale (nel seguito, anche "Autorità o AdSP") del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa ai sensi del D.Lgs del 07 settembre 2005, n. 209, da svolgersi da parte di idoneo soggetto (nel seguito, anche "Broker").

Il servizio consiste principalmente nell'individuazione dei prodotti assicurativi più convenienti e idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, ad assistere l'Autorità nelle fasi di negoziazione, di stipulazione, di esecuzione e di manutenzione dei contratti di assicurazione ed in generale esso dovrà esplicarsi attraverso le seguenti principali prestazioni, aventi carattere non esaustivo:

- a) esame delle polizze assicurative dell'Autorità ed individuazione e/o analisi delle carenze con indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- b) individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell'analisi costi/benefici;
- c) studio di fattibilità ed analisi dei rischi compresa la valutazione delle esposizioni effettive e probabili;
- d) verifica di rispondenza assicurativa dello studio di fattibilità con prospettazione delle coperture ottimali;
- e) studio del progetto definitivo per la copertura assicurativa;
- f) attività di collaborazione alla determinazione del contenuto contrattuale e di assistenza per l'elaborazione degli atti prodromici alle procedure di gara;
- g) assistenza nella redazione dei vari capitolati.



Nel corso dell'appalto il Broker dovrà altresì a titolo non esaustivo:

- 1) effettuare una puntuale ricognizione del contratto assicurativo in essere e delle coperture assicurative in corso, con rendiconto dello stato dei sinistri sino alla loro definitiva conclusione, anche oltre la scadenza del contratto;
- 2) valutare le eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle polizze assicurative in essere, tenendo conto, principalmente, della loro efficacia ed economicità, in seguito a modifiche od integrazioni della normativa di settore, delle possibili evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, delle mutate esigenze dell'Autorità;
- 3) assistere l'Autorità nell'individuazione e nella valutazione dei rischi per i quali si renda necessaria una copertura assicurativa, anche in base agli eventi dannosi verificatisi in passato, indicando gli eventuali accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi;
- 4) formulare, anche sulla base delle istanze espresse dall'Autorità, un programma assicurativo organico ed adeguato alle concrete esigenze dell'Autorità stessa;
- 5) collaborare alla gestione amministrativa delle polizze ed assistere l'Autorità sotto il profilo tecnico in tutte le vicende che riguardano il contratto (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative);
- 6) assistere e collaborare nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio.

ARTICOLO 2 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Le polizze assicurative dell'Autorità, attualmente in corso, sono le seguenti:

Contratto assicurativo	Premio annuale	Scadenza contratto
RCT/O	€ 57.000,00	28/02/2022
All Risks	€ 24.000,00	28/02/2022
RC patrimoniale Amministratori Dirigenti	€ 20.000,00	28/02/2022
Infortuni dirigenti	€ 44.000,00	28/02/2022
RCA Auto e ARD Libro Matricola	€. 900,00	28/02/2022
Vita indennità Preavviso	€ 15.000,00	06/01/2022 – 15/05/2022



Polizza Cyber Risk	€ 25.000,00	Da stipulare
Totale	€ 185.900,00	

ARTICOLO 3 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

Il servizio ha durata di anni tre oltre opzione di rinnovo per ulteriori anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o da apposito verbale di avvio dell'esecuzione. Alla scadenza il Broker si impegna a proseguire il servizio alle medesime condizioni fino all'espletamento della nuova procedura di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo non superiore a sei mesi, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio non comporta per l'Autorità alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro.

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi. I relativi compensi sono stimati presumibilmente in complessivi € **122.421,00** per l'intero periodo di durata dell'appalto di anni tre oltre opzione di rinnovo per ulteriori anni tre e oltre l'opzione di proroga tecnica per un periodo non superiore a sei mesi.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'onori e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Autorità non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'autonomia gestionale compete all'Autorità così come competono la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione di disdette e di ogni altra operazione che modifichi obblighi precedentemente assunti.



Entro i limiti sopradetti, l'Autorità autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'Autorità né è in grado di impegnare l'Autorità se non dietro esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie al fine della buona riuscita del servizio.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

L'Autorità provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Autorità e la corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 c.c.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Autorità le polizze, le appendici e quant'altro emesso dalle compagnie debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia entro il termine indicato in polizza sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e conseguente sospensione della garanzia assicurativa.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) impiegare propri mezzi e risorse, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b) svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara, all'offerta presentata in sede di gara ed al contratto, nell'interesse dell'Autorità e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da essa fornite;
- c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Autorità;
- d) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Autorità senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Autorità;
- e) mettere a disposizione dell'Autorità ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Autorità;
- g) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.



ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità, nell'espletamento del servizio da parte del Broker, si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure di gara per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto e relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Autorità, con le compagnie per ogni questione inerente al contratto medesimo;
- c) garantire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché fornire gli atti ed i documenti necessari per l'adempimento delle formalità e degli obblighi relativi all'incarico.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali l'Autorità ha provveduto a stipula, modifica o integrazione.

Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non esperisca azioni atte alla modifica di condizioni contrattuali che possano comportare responsabilità degli organi competenti dell'Autorità, dirigenti o funzionari incaricati del servizio.

Il Broker risponde altresì di eventuali danni arrecati all'Autorità anche dopo la scadenza dell'incarico purché siano riscontrabili negligenze durante la vigenza dello stesso.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Si applicano l'articolo 93 e l'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 40, comma 7 e dell'articolo 75, comma 7.

La cauzione provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto con il Broker affidatario.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

ARTICOLO 11 - POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del contratto e come previsto dalla lettera di invito a gara, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di R.C. professionale così come prevista dal D.Lgs n. 209/2005, è comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale di almeno € 5.000.000,00.

ARTICOLO 12 - PENALI

In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara o nel contratto, l'Autorità si riserva di applicare ogni volta una



penale da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00) commisurata, ad insindacabile giudizio dell'Autorità medesima, alla gravità dell'inadempimento. L'Autorità potrà procedere tramite escussione parziale della cauzione prestata che il Broker dovrà reintegrare nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE - RECESSO

L'Autorità ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

Fermo restando il risarcimento del danno, l'Autorità procederà alla risoluzione di diritto dell'affidamento del servizio e del relativo contratto nelle seguenti ipotesi:

- a. applicazione di due penali nel termine di un semestre;
- b. mancato reintegro della fideiussione;
- c. mancata regolarizzazione da parte del Broker a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi del personale;
- d. avvio di procedure concorsuali o liquidatorie;
- e. frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- f. azione giudiziaria contro l'Autorità per responsabilità del Broker.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs n. 209/2005.

L'Autorità, infine, ha altresì facoltà di dichiarare risolto il contratto in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

La risoluzione diventerà efficace a seguito della comunicazione scritta, da trasmettersi con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata presso la sede legale del Broker. La risoluzione consente all'Autorità di affidare a terzi il servizio, anche mediante scorrimento della graduatoria, e di escutere la cauzione definitiva, fermo restando la richiesta di risarcimento per il maggior danno subito. In caso di risoluzione al Broker non spetta alcun risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

L'Autorità si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto alla scadenza annuale, previo preavviso al Broker da formalizzare entro un mese dalla scadenza stessa. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso o della risoluzione per inadempimento.



ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

Il Broker si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi ed all'Autorità in dipendenza delle prestazioni oggetto del capitolato. Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Broker si obbliga, altresì, ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Broker anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi l'ipotesi indicata al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge del 13.08.2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società deve:

- a) Utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) Registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa sui conti correnti dedicati di cui al precedente punto 4.3.a) ed utilizzare esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;



- c) Eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato di cui al precedente punto 4.3.a), anche se non riferibile in via esclusiva alla presente commessa;
- d) Comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti entro sette giorni dalla loro accensione nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La violazione di quanto sopra esposto costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Civitavecchia.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte, diritti inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell'affidatario.

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela Andriani